

## Art. 3.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, una dichiarazione di lavoro in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

- a) il periodo della lavorazione e l'orario giornaliero;
- b) la quantità di olio minerale greggio o di olio medio che intende impiegare;
- c) la quantità di solfoittiolato di ammonio, che presumibilmente otterrà dalla lavorazione.

Il periodo di lavoro di cui al comma precedente non deve superare il mese solare.

## Art. 4.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, ne restituisce un esemplare al fabbricante, con l'annotazione della data di presentazione e dispone il servizio di vigilanza.

Il funzionario addetto alla vigilanza deve accertare, in contraddittorio del fabbricante o di un suo rappresentante, la quantità di olio minerale greggio o di olio medio passato alla trasformazione e deve assistere alla lavorazione fino alla formazione dell'acido solfoittiolico impuro, facendone attestazione sui due esemplari della dichiarazione di lavoro.

Il fabbricante deve annotare giornalmente sull'esemplare della dichiarazione di lavoro in suo possesso la quantità di solfoittiolato di ammonio ottenuto dalla lavorazione.

## Art. 5.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli apparecchi, nonchè di prescrivere l'esecuzione delle opere che riterrà necessarie per la tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Il movimento dei prodotti di cui all'art. 1 è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico sul quale dovranno essere annotate nella parte del carico le quantità di prodotti introdotti in fabbrica, con riferimento al verbale di accertamento o ai documenti di scorta, e nella parte dello scarico le quantità passate alla lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

## Art. 6.

Alla fine di ciascun mese i due esemplari della dichiarazione di lavoro sono restituiti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, eseguiti i controlli di propria competenza, accorda l'abbuono dell'imposta di fabbricazione, gravante sui prodotti agevolati impiegati ed allega la dichiarazione di lavoro al registro di carico e scarico, di cui all'articolo precedente, a giustificazione dell'abbuono accordato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958  
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 318. — AMATO

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1958.

Istituzione del registro degli infortuni.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto l'art. 404 del citato decreto Presidenziale che prevede l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo, fra l'altro, di consentire e facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche al riguardo;

Ritenuto che il registro degli infortuni costituisce un mezzo idoneo per la realizzazione delle predette statistiche;

Considerata la necessità di stabilire il modello del registro degli infortuni, nonchè di stabilire i criteri e le modalità relative;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).

Art. 2.

Il registro degli infortuni deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.

Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nella ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.

Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.

Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Art. 3.

Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI



## ALLEGATO B

## Note esplicative sull'impiego del registro degli infortuni

a) Alla colonna sei

La indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su disunti reparti.

La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore

b) Alla colonna sette.

La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.

c) Alla colonna otto.

La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.

d) Alla colonna nove.

Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente

1) *inabilità temporanea*: quando l'infortunio comporta un'assenza superiore a tre giorni, oltre quello dell'evento,

2) *inabilità permanente*: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.

Qualora trattasi di lavoratori non soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato

3) *monte*.

e) Alla colonna dieci.

I giorni di assenza per *inabilità temporanea* devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.

f) Alla colonna undici.

Il *grado percentuale di inabilità permanente* deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dall'Istituto assicuratore

Qualora trattasi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

VIGORELLI

(5118)

## DÉCRETO MINISTERIALE 29 settembre 1958.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1957 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione.

## IL MINISTRO

## PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. 294, in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi

incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1957 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni, nonché dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 29 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5206)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Scambio di Note tra l'Italia e l'Albania relativo alla navigazione marittima tra i due Paesi. (Tirana, 11 giugno 1958).

LEGAZIONE D'ITALIA

N. 148

Tirana, li 11 giugno 1958

Signor Vice Ministro,

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano, nel prendere in considerazione lo sviluppo dei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare d'Albania, propone che tra l'Italia e l'Albania si istituisca un regolare servizio marittimo alle seguenti condizioni:

1) il servizio regolare marittimo congiungerà il porto albanese di Durazzo con i porti italiani di Bari e di Brindisi;

2) il servizio regolare marittimo suddetto sarà disimpegnato per parte albanese con i mezzi di navigazione marittima della Direzione generale dei porti della Repubblica Popolare d'Albania, e per parte italiana sarà disimpegnato con i mezzi di navigazione marittima della Società italiana di navigazione marittima « Adriatica »;

3) l'itinerario della navigazione, l'orario e gli altri dettagli tecnici saranno stabiliti con un accordo a parte tra l'Impresa di Stato per il trasporto estero albanese « Albtransport » e la Società italiana di navigazione marittima « Adriatica »;

4) le navi delle due Parti, che disimpegheranno il servizio marittimo tra i due Paesi, trasporteranno passeggeri, merci ed eventualmente disimpegheranno anche il servizio postale;

5) le navi delle due Parti, che disimpegheranno il servizio marittimo, pagheranno le tasse portuali che sono in vigore in ciascun Paese;

6) le navi delle due Parti, che disimpegheranno il servizio marittimo tra i due Paesi, quando si trovino nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, godono, sulla base della reciprocità, dell'appoggio e della difesa, sotto ogni punto di vista, del Governo di tale Parte;

7) le due Parti si impegnano a non adottare misure discriminatorie che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare gli interessi marittimi dell'altra Parte;

8) la Società italiana di navigazione marittima « Adriatica » sarà rappresentata nel porto albanese dall'Agenzia marittima albanese che sarà designata per tale scopo dal Ministero delle comunicazioni della Repubblica Popolare d'Albania, mentre l'Impresa statale del trasporto estero « Albtransport » sarà rappresentata nei porti italiani dalle Agenzie italiane che verranno indicate dal Ministero della marina mercantile della Repubblica Italiana;